

**Proposta di legge n. 217/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale M. Mirabello, recante:
“Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati”.**

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3 della Legge n. 287 del 28.08.1997, nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle leggi regionali n. 6/2002 e n. 7/2001 art. 20 bis, promuove e finanzia progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale dei ciechi pluriminorati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria si avvale della IAPB Comitato Regionale Calabria e dell’UICI Consiglio Regionale Calabria - Onlus, in forza del protocollo d'intesa sottoscritto il 23 ottobre 2012 tra Regione Calabria Dipartimento n. 10 Settore Politiche Sociali, IAPB Calabria e UICI Calabria.

Art. 2

(Competenze e Termini)

1. I progetti di cui al comma 1 vanno presentati dall'Assessorato della Sanità della Regione Calabria competente ogni anno entro il 30 marzo e sono approvati preventivamente dall'Assessorato della Sanità della Regione Calabria competente.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus e l’IAPB Comitato Regionale Calabria, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono all'Assessorato competente in materia di Sanità della Regione Calabria una relazione sull’attività svolta nell'esercizio dell’anno precedente.
3. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, tutti i progetti realizzati su tutto il territorio regionale, rivolti a tutte le fasce di età, finalizzati alla prevenzione, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, attraverso progetti di informazione, prevenzione e riabilitazione visiva, nonché attraverso servizi specializzati rivolti ai ciechi pluriminorati, in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di

trattamento e cura tali da favorire l'educazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di pari opportunità nella scuola, nel lavoro e nella società.

Art. 3
(Contributo)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Legge è concesso all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) Onlus - Consiglio Regionale Calabria e all'IAPB Comitato Regionale Calabria per l'anno 2017 un contributo di € 300.000,00 da versare sul conto corrente intestato alla IAPB Comitato Regionale Calabria.
2. L'erogazione del contributo relativo all'anno successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa all'anno precedente.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede:
 - a) quanto ad euro 25.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.20.03, capitolo U0700120101 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016 - 2018, acceso ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;
 - b) quanto ad euro 275.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.12.08, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa di bilancio finanziario 2016 - 2018 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.